



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI E/O CON DSA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

EMANATO CON D.R. N. 208 DEL 23 APRILE 2015
IN VIGORE DAL 28 APRILE 2015

Art. 1

Principi generali

1. L'Università degli Studi della Basilicata, di seguito denominata Unibas, garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione universitaria della persona disabile e/o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), al fine di assicurare l'effettivo esercizio del fondamentale diritto allo studio e di favorire il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e autonomia della persona e di promuoverne la piena integrazione nella società, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come modificata dalla Legge 28 gennaio 1999 n. 17, dalla legge 8 ottobre 2010 n. 170, nonché dalle Linee Guida emanate dal CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità).
2. A tal fine e secondo i principi dell'efficacia, efficienza ed economicità, l'Unibas si impegna ad attivare servizi funzionali a garantire l'integrazione della persona disabile e/o con DSA all'interno dell'Ateneo, ed a promuovere l'integrazione degli studenti disabili e/o con DSA nell'ambito della vita sia universitaria che sociale.

Art. 2

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi tutti gli studenti disabili riconosciuti ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni e tutti gli studenti con DSA, che siano regolarmente iscritti a Corsi di Laurea/Laurea Magistrale, a corsi di Dottorato di Ricerca, a Master universitari e a corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) offerti dall'Unibas e per i quali la condizione di studente diversamente abile e/o con DSA risulti certificata.

Art. 3

Delegato del Rettore

1. Il Rettore, ai sensi di quanto dispone l'art. 16, comma 5-bis, della Legge 104/1992, nomina, con decreto, un docente quale suo Delegato con l'incarico di espletare funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative volte a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio e della integrazione degli studenti universitari disabili e/o con DSA all'interno dell'Unibas, ed a valutare l'efficienza e l'efficacia dei servizi a tale scopo attivati dall'Ateneo.



Art. 4

Referenti di Struttura Primaria

1. Presso ogni Struttura Primaria dell'Ateneo viene individuato un professore o un ricercatore quale referente per le problematiche relative agli studenti disabili e/o con DSA iscritti. Il referente di Struttura viene nominato dal Rettore, previa designazione del Consiglio della Struttura Primaria.
2. Il referente di Struttura svolge un ruolo di raccordo, consulenza e supporto ai fini di perseguire la piena integrazione dello studente disabile.

Art. 5

Consiglio del Servizio Disabilità e DSA

1. Il Rettore nomina un Consiglio del Servizio Disabilità e DSA, composto da:
 - a) Il Delegato del Rettore alla Disabilità e DSA;
 - b) Il Responsabile Amministrativo del Servizio Disabilità e DSA con diritto di voto;
 - c) I Referenti delle Strutture Primarie con diritto di voto;
 - d) Uno studente designato, al loro interno, dagli studenti disabili e/o con DSA dell'Unibas con diritto di voto.
2. Il Delegato del Rettore alla Disabilità e DSA assolve alle funzioni di Presidente del Consiglio.
3. La durata del mandato del Consiglio coincide con quella del Rettore, fatta eccezione per il rappresentante degli studenti, che dura in carica sino a nuova designazione che può verificarsi per le seguenti motivazioni:
 - Dimissione dello studente;
 - Conclusione percorso di studio.

Art. 6

Competenze del Consiglio del Servizio Disabilità e DSA

1. Il Consiglio è convocato formalmente dal Presidente almeno 2 volte durante l'anno e ha il compito di:
 - a) individuare le potenziali esigenze e formulare proposte sulle iniziative da attivare in base ai dati relativi agli studenti diversamente abili iscritti e/o con DSA presso l'Ateneo per ciascun anno accademico;
 - b) promuovere una programmazione annuale delle iniziative a favore dell'integrazione, unitamente alla predisposizione del relativo budget di previsione,



nel rispetto delle risorse finanziarie assegnate per tali finalità dal MIUR e disponibili;

- c) autorizzare attività che comportino un impegno di spesa superiore a €10.000,00.
2. Le riunioni del Consiglio sono valide in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. È inoltre compito del Consiglio nominare all'inizio della seduta un segretario verbalizzante che ha il compito di redigere un verbale sottoscritto dai componenti partecipanti.

Art. 7

Direttivo del Servizio di Disabilità e DSA

1. Il Direttivo del Servizio Disabilità e DSA è composto da:
 - Delegato del Rettore alla Disabilità e DSA;
 - dal Responsabile Amministrativo del Servizio Disabilità e DSA;
 - dal Rappresentante degli studenti disabili e/o con DSA;
 - da un referente individuato tra i delegati delle strutture primarie, a maggioranza e con scrutinio segreto nella prima seduta del Consiglio.
2. È presieduto dal Delegato del Rettore e delibera sulle attività di funzionamento del Servizio Disabilità e DSA. Delibera, inoltre, su ogni attività che prevede un impegno di spesa non superiore a € 10.000,00.

Art. 8

Servizio Disabilità e DSA

1. Il Servizio Disabilità e DSA ha il compito istituzionale di supportare lo studente disabile e/o con DSA. Il Servizio Disabilità è affidato all'Ufficio di Segreteria del Rettore.

La funzione del Responsabile Amministrativo del Servizio Disabilità e DSA è affidata al Responsabile della Segreteria del Rettore.

Il Responsabile Amministrativo del Servizio Disabilità e DSA è membro del Direttivo e del Consiglio, con diritto di voto.

Art. 9

Accesso ai servizi

1. Gli studenti diversamente abili e/o con DSA che intendano accedere ai servizi offerti o che intendano richiedere servizi individualizzati, devono presentare una domanda scritta, indirizzata al Responsabile del Servizio Disabilità e DSA, avvalendosi degli appositi moduli.



2. Gli interventi ausiliari hanno validità per un solo anno accademico, al termine del quale lo studente diversamente abile e/o con DSA dovrà ripresentare la domanda.

Art. 10

Predisposizione dell'intervento individualizzato

1. Per la realizzazione di piani di intervento individualizzati, in assenza di figure strutturate con specifiche competenze, l'Unibas potrà avvalersi di strutture/professionisti, associazioni, cooperative esterne attraverso la stipula di apposite convenzioni che saranno sottoscritte dal Rettore o dal suo Delegato.

Art. 11

Conclusioni e valutazione dei servizi individuali offerti

1. A conclusione dell'anno accademico, lo studente diversamente abile e/o con DSA che abbia usufruito di servizi individualizzati compila un questionario di gradimento per il servizio fruito.
2. Il Responsabile del Servizio Disabilità e DSA attesta la regolare esecuzione dell'intervento individualizzato.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, allo Statuto di Ateneo e al Regolamento Didattico di Ateneo.